



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 14 maggio 2019*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI

1) DANNO ALL'IMMAGINE DELLA P.A.: DUBBI SULL'ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO QUANDO IL REATO È PRESCRITTO MA LA RESPONSABILITÀ DEI FATTI È PIENAMENTE ACCERTATA

Questa una delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 21 maggio e nella camera di consiglio del 22 maggio 2019.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul [sitowww.cortecostituzionale.it](http://sitowww.cortecostituzionale.it) alla voce “calendario dei lavori”.

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce “atti di promovimento”.

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 14 maggio 2019



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 10 maggio 2019

**UDIENZA PUBBLICA 21 MAGGIO 2019  
CAMERA DI CONSIGLIO 22 MAGGIO 2019**

**DANNO ALL'IMMAGINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -  
PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE RISARCITORIA DA PARTE DELLE PROCURE  
DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE IN CASO DI DECLARATORIA DELLA  
PRESCRIZIONE.**

*Responsabilità amministrativa e contabile - Risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione – Denunciata esclusione dell'esercizio dell'azione da parte delle Procure della Corte dei conti al di fuori dei casi e dei modi previsti dall'articolo 7 della legge n. 97 del 2001 - Denunciata previsione della proponibilità dell'azione solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna in relazione al reato-presupposto, comportante la preclusione dell'esercizio dell'azione in caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.*

**[R.O. 175/2018 (u.p. 21 maggio 2019); R.O. 164/2018 (c.c. 22 maggio 2019)]**

*Responsabilità amministrativa e contabile - Procedimento di responsabilità per danno erariale - Risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione - Denunciata esclusione dell'esercizio dell'azione da parte delle Procure della Corte dei conti a seguito di reati dolosi, commessi da pubblici dipendenti a danno delle pubbliche amministrazioni, dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato pienamente accertativa della responsabilità dei fatti ai fini della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni alle parti civili costituite.*

**[R.O. 165/2018 (c.c. 22 maggio 2019)]**

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria (R.O. 175/2018) solleva, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009 n. 141. Il giudice rimettente deduce, innanzitutto, che la disposizione censurata, in virtù del rinvio operato dalla stessa all'articolo 7 della legge 22 marzo 2001, n. 97, stabilisce, nell'interpretazione costituente diritto vivente, che il pubblico ministero presso la Corte dei conti, nell'ambito dell'azione di danno erariale, può proporre azione di risarcimento per il danno all'immagine della pubblica amministrazione soltanto in presenza di un fatto di reato commesso da un pubblico dipendente ascrivibile ai "delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale". La limitazione del risarcimento del danno a determinati reati, escludendo fattispecie delittuose ben più gravi, idonee a destare allarme sociale e lesive del prestigio dell'amministrazione, sarebbe eccessiva e sproporzionata e comprometterebbe la garanzia dei principi di buon andamento dell'amministrazione e di legalità, imparzialità, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Con altra ordinanza di rimessione (R.O. 164/2018) il medesimo giudice solleva questione analoga, in riferimento agli articoli 3, 97, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione. Il rimettente deduce, in particolare, l'illegittimità costituzionale della norma censurata, sotto i profili della irragionevolezza



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

e dell'effettività della tutela giurisdizionale, in quanto prevede che l'azione risarcitoria sia proponibile solo dopo che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna in relazione ai reati-presupposto, impedendo all'amministrazione la possibilità di ottenere tutela effettiva ove i fatti di reato risultino accertati ma il reato vada dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Con una terza ordinanza di rimessione, la medesima Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria (R.O. 165/2018) solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 ottobre 2016, n. 176 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) per contrasto con gli articoli 3, 76, 97, secondo comma, e 103 della Costituzione. Il rimettente denuncia la esclusione dall'esercizio dell'azione risarcitoria, da parte delle Procure della Corte dei conti, per il risarcimento del danno all'immagine conseguente a reati dolosi, commessi da pubblici dipendenti in danno delle pubbliche amministrazioni, dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato pienamente accertativa della responsabilità dei fatti ai fini della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni alle parti civili costituite. Il rimettente denuncia, anzitutto, la esclusione dell'azione risarcitoria di fattispecie di danno all'immagine conseguenti a gravi fatti di reato, pur in presenza di disposizioni che la consentono in relazione a reati più tenui o a fatti non costituenti reato. Il dubbio di legittimità costituzionale concerne, in particolare, la preclusione per l'amministrazione di ottenere tutela effettiva nel caso di fatti di reato accertati ai soli fini civili, in presenza di una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

### **Norme censurate**

#### **D.L. 1 luglio 2009, n. 78**

##### **Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.**

-----

Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

In vigore dal 7 ottobre 2016

(omissis)

30-ter. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

(omissis)

-----

#### **L. 27 marzo 2001, n. 97**

##### **Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.**

-----

7. Responsabilità per danno erariale.

[1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271].

-----



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

**D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174**

**Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.**

-----

Parte II

Giudizi di responsabilità

Titolo I

Fase preprocessuale

Capo I Denuncia di danno

Allegato 1 - Art. 51 Notizia di danno erariale

In vigore dal 7 ottobre 2016

(omissis)

6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio.

7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

-----